

# Democrazia e Internet

*Come fu che l'Associazione dei bibliotecari americani sfidò il governo degli Stati Uniti*

di Giuseppe Vitiello

## 1. A guisa di introduzione: interventismo o liberismo?

Entriamo subito in medias res: deve lo Stato procedere a interventi legislativi riguardanti la trasmissione delle informazioni in rete? Possono le autorità pubbliche passare al vaglio i messaggi immessi nelle reti di comunicazione (in pratica, Internet)? E fino a che punto possono le politiche di sviluppo delle nuove tecnologie fare da contrappeso alla necessità di sottoporre i fornitori di informazioni a un regime di autorizzazioni? Le risposte della società civile a queste domande variano in misura proporzionata alla tradizione democratica dei vari paesi e al loro diverso grado di interpretazione del concetto di libertà di espressione. Per alcune categorie di attori la risposta è chiaramente positiva. Durante una riunione organizzata nel settembre del 1996 nell'ambito delle manifestazioni di Copenaghen capitale della cultura, l'European Council of Artists, una delle organizzazioni rappresentative della comunità culturale europea, ha rivolto un messaggio ai ministri della cultura dell'Europa del tardo ventesimo secolo. L'esortazione degli artisti, non scevra di slanci apocalittici, a un intervento dello Stato nell'universo dei

nuovi media intende promuovere un tipo di creatività e di libera espressione artistica non asservita a finalità esclusivamente commerciali. Nel documento concludono gli artisti:

La carta del mondo che un tempo ci rimandavano i nostri media pubblici è stata fatta a pezzi. La nuova carta esclude molte voci, molti volti e molti modi di esprimersi. La frammentazione, l'uniformità e la distanza dei nostri media, controllati dalla tecnologia e dal mercato, stanno spezzando i legami fra il mondo delle persone e il mondo pubblico. Se orientati unicamente verso interessi commerciali, tali sviluppi potrebbero portare a una sorta di "media apartheid". La non regolamentabile pornografia infantile su Internet è uno dei sintomi di tale nuovo fenomeno: la circolazione su scala mondiale, cioè, di ossessioni private, ovvero, meno drammaticamente, di manipolazioni commerciali, non passate al vaglio dello scambio pubblico o della comunicazione condivisa.<sup>1</sup>

Altre organizzazioni espressione della società civile la pensano in modo radicalmente diverso. Per esse, ogni regolamentazione della comunicazione on line è, al contrario, né più né meno che una forma di censura. Lo si è visto nel febbraio del 1996, allorché il Congresso degli Stati Uniti, nel promulgare il Communication Decency Act, ha voluto colpire ogni comunicazione on line che sia "oscena, turpe, libidinosa, impudica o indecente" se essa intende "disturbare, recar danno, minacciare o molestare un'altra persona"; vietate sono anche le comunicazioni "oscene o indecenti", quando il loro destinatario ha meno di diciotto anni. Il Decency Act punisce indiscriminatamente sia il produttore che il fornitore della comunicazione. Anche vietata è la comunicazione on line rivolta ai minori che "raffigura o descrive, in termini manifestamente offensivi secondo gli standard di misurazione contemporanei, le attività o gli organi sessuali e escretori". A

L'articolo riprende i temi svolti nell'intervento effettuato in occasione della Tavola rotonda "Multiculturalismo e nuove tecnologie", Galassia Gutenberg, Napoli 21 febbraio 1997.

Le posizioni dell'autore, che è responsabile del Programma "Libro e Archivi" del Consiglio d'Europa, possono non coincidere con quelle dell'organizzazione di cui egli fa parte. Si ringrazia la giurista Silvia Di Martino, della Commissione europea dei diritti dell'uomo, per l'aiuto e i preziosi suggerimenti.

scagliarsi contro il Decency Act sono state un numero assai rilevante di organizzazioni, fra cui l'American Library Association che ha aggregato nella CIEC (Citizens Internet Empowerment Coalition) ben ventisette associazioni del mondo americano del libro, della creazione artistica e dei produttori di software, nonché almeno 55.000 utenti di rete.<sup>2</sup> Egualmente attiva l'American Civil Liberties Union, il cui gruppo di oppositori annovera anche l'Human Rights Watch, una delle organizzazioni più celebri al mondo nella difesa dei diritti dell'uomo. Ne sono discesi due ricorsi, presentati alla Corte distrettuale della Pennsylvania, che contestano la costituzionalità dell'Atto. La decisione della Corte suprema degli Stati Uniti è attesa nella seconda metà del 1997.

## 2. La libertà d'espressione nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo


Dal punto di vista del Consiglio d'Europa, è chiaro che ogni valutazione sulla libertà di espressione, sia essa esercitabile all'interno dei media tradizionali o sulle reti di comunicazione, deve essere svolta sulla base dei criteri fissati dall'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Approvata a Roma il 4 novembre 1950, essa contiene 66 articoli e 11 protocolli aggiuntivi. Attualmente è stata firmata dai 40 paesi membri del Consiglio d'Europa e ratificata da 34 stati; gli altri sei stati, che hanno aderito da poco, stanno compiendo le modalità necessarie per ratificarla nel futuro più immediato.

Recita dunque l'articolo 10:

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione.

2. L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, per l'integrità territoriale o per la pubblica sicurezza, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, per la protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.<sup>3</sup>


Al pari degli altri articoli riguardanti l'esercizio di una libertà, l'articolo 10 è un diritto "per astensione". L'idea guida è quella di impedire alle autorità pubbliche l'ingerenza nella sfera dei diritti individuali, quando è



in gioco la libertà di comunicazione. Tale libertà, tuttavia, non è assoluta, ma è sottoposta al vincolo di alcune restrizioni. Intanto i mass media, e più in particolare le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione, possono essere sottoposti a un regime di autorizzazioni, suscettibile in ogni tempo di essere revocato in funzione delle clausole specifiche previste dal contratto di autorizzazione. Ma senza dubbio i criteri determinanti di restrizione della libertà d'espressione sono quelli elencati nel paragrafo 2 dell'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ed è ad esse che ci riferiremo nell'analisi dell'esercizio di tali libertà nell'ambito delle reti di comunicazione.<sup>4</sup>

In primo luogo, occorre che le condizioni restrittive siano previste dalla legge e, per ciò stesso, chiaramente identificabili. I criteri che informano tale condizione sono quelli della "precisione" e della "accessibilità". La legge, così come le regole del diritto comune o quelle dettate dai codici di deontologia professionali, devono *precisare* i casi in cui si applicano tali restrizioni e, inoltre, rendere il contenuto di tali vincoli *accessibile*: il cittadino, insomma, deve disporre di informazioni sufficienti sulle norme da applicare secondo i casi specifici e le circostanze.


In secondo luogo, l'ingerenza dello Stato nella sfera della libertà di espressione deve perseguire il fine ➤



Haimè Ouchi

legittimo della protezione di interessi di ordine superiore a quelli della sfera individuale. Tali interessi possono essere suddivisi nelle seguenti categorie:

a) gli interessi dello Stato e dell'amministrazione della giustizia, nell'articolo 10 identificati nella protezione della sicurezza nazionale, dell'integrità territoriale e della pubblica sicurezza, e nella necessità di impedire la divulgazione di informazioni riservate;



- b) gli interessi della giustizia, identificabili nel mantenimento dell'autorità e dell'imparzialità del potere giudiziario;
- c) l'interesse generale e della società, quali la difesa dell'ordine e la prevenzione dei reati;
- d) gli interessi generali della popolazione, in particolare la protezione della salute e della morale;
- e) gli interessi privati, come la protezione della reputazione e dei diritti altrui.

La chiara definizione delle situazioni in cui si prescinde dal divieto d'ingerenza è garanzia per il cittadino che i suoi diritti fondamentali non vengano calpestati: "l'obbligo di indicare un fine legittimo costringe le autorità pubbliche a sviluppare un'argomentazione rigorosa e pertinente per giustificare la loro ingerenza".<sup>5</sup>

Infine, nelle società democratiche, decisivo almeno quanto i due vincoli sopra menzionati, è il criterio della "necessità" di imporre una restrizione nell'esercizio della libertà d'espressione, dove "necessità" corrisponde a un "bisogno sociale imperioso" di imporre una limitazione al diritto di ricevere o di comunicare informazioni e idee. In altri termini, l'ingerenza delle autorità pubbliche non può seguire criteri formali assoluti, ma va applicata caso per caso, in funzione delle circostanze concrete e deve essere sempre proporzionata al fine legittimo che si intende perseguire.

### 3. Le posizioni americane ed europee

Ritorniamo ora al Consiglio europeo degli artisti e alle associazioni del libro americane. Appare chiaro che le loro posizioni, rispettivamente, a favore e contro l'intervento dei poteri pubblici nelle reti di comunicazione sono fondate sul criterio della necessità. Per i primi, infatti, l'applicazione di un regime di autorizzazioni per i nuovi media è visto come naturale prolungamento delle licenze televisive ed è giustificata dalla utilizzazione a fini esclusivamente commerciali delle informazioni: "l'immaginazione — essi sostengono — è cosa troppo importante per essere lasciata all'industria e agli affari". Per la CIEC, invece, la regolamentazione da parte dello Stato dell'accesso ai siti sarebbe di natura censoria e finirebbe col ridurre al silenzio le voci alternative e non allineate.

Secondo la CIEC, infatti:


- a) Internet è un mezzo di comunicazione unico, che merita una protezione della libertà di parola tanto vasta quanto quella accordata ai mezzi a stampa;
- b) gli utenti individuali e i genitori — e non il governo — dovrebbero decidere quali materiali sono appropriati per i loro bambini;
- c) un dispositivo tecnologico di controllo utilizzabile dagli utenti, semplice e a buon mercato, può costituire

un modo assai più efficace e conforme alla Costituzione per limitare l'accesso dei minori al materiale inappropriato presente su Internet.


L'argomentazione della CIEC contro l'ingerenza delle autorità pubbliche americane appare chiara. Se fosse interpretata alla luce dell'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, essa riposerebbe non sull'assenza di un'adeguata copertura giuridica (il Communication Decency Act è preciso nel suo raggio di applicazione), né sulla mancanza di un interesse legittimo dello Stato a limitare l'esercizio della libertà d'espressione (in tal caso, la protezione dei minori contro la pornografia), ma in rapporto al "bisogno sociale imperioso" di regolamentare Internet. Secondo la CIEC, le misure messe in atto sarebbero del tutto sproporzionate; ricorrendo a un'immagine, l'amministrazione americana sarebbe intenta a far fuori una mosca con un cannone. Più efficace, e in regola con la Costituzione degli Stati Uniti, sarebbe invece un controllo affidato agli individui — utenti e genitori — e attuato grazie all'applicazione di dispositivi tecnologici.


Come si è detto, anche Human Rights Watch, una delle istituzioni più attente al monitoraggio della difesa dei diritti dell'uomo in tutto il mondo, compare fra le organizzazioni che hanno presentato ricorso contro il Communication Decency Act. Secondo l'organizzazione internazionale, la facilità di accesso alle informazioni e di comunicazione garantita da Internet, mass media nel senso più autentico del termine, accresce il potenziale di partecipazione politica dei cittadini; essa costituisce dunque il più incisivo mezzo di resistenza al prepotere dei governi. In un dossier incentrato sulle limitazioni alla libertà di espressione su Internet<sup>6</sup> Human Rights Watch ha documentato l'ansia dei governi dei cinque continenti di regolamentare la "rete delle reti". In Asia e nel vicino Oriente la censura è attuata in genere attraverso il monopolio delle comunicazioni, la limitazione del numero dei siti d'accesso a Internet, o la dotazione degli enti abilitati al collegamento in rete di dispositivi tecnologici di filtraggio delle informazioni. In Australia, alcuni stati hanno già promulgato leggi di censura delle comunicazioni on-line. Ma è certamente in Europa, dove intensi sono gli scambi telematici e differentemente intesa è la libertà d'espressione, che il tema della regolamentazione della comunicazione on line suscita i dibattiti più accesi e le soluzioni più diverse. Lo testimonia un'indagine recente pubblicata da "Le Monde".<sup>7</sup>

Il quotidiano francese analizza la situazione di quattro paesi, che si sono posti finora il problema di come debellare dalle reti di comunicazione contenute pornografici o non conformi alle legislazioni nazionali sulla libertà d'espressione. Al primo posto sono i Paesi Bassi dove, fin dal 1995, i poteri pubblici hanno dato pro-



va di volere liberare la rete dalle immagini oscene per pedofili, pur rimanendo nell'ambito di una legislazione sulla pornografia piuttosto liberale. La NLP, la principale associazione neerlandese che raggruppa i fornitori di accesso in rete, ha creato nel gennaio del 1996 una fondazione che ha il compito di impedire la proliferazione delle oscenità in rete. Tale fondazione ha un compito preventivo, per così dire, di polizia: una ➤






Haimè Ouchi

volta identificato il sito di immissione, essa intima all'autore della comunicazione di mettere fine alle sue pratiche criminali. Se questi non ottempera alla raccomandazione, scatta la denuncia alla polizia. Garanzia della libertà di espressione, autoregolamentazione e mantenimento delle leggi esistenti, senza nessun inasprimento, sembrano essere la miscela con cui i Paesi Bassi alimentano la loro interpretazione di democrazia su Internet: secondo la NLIP, infatti, la creazione della fondazione ha di fatto "ripulito" le reti di comunicazione olandesi da ogni oscenità pedofila e pornografia infantile. Nessuna misura nei Paesi Bassi, invece, è prevista contro le comunicazioni provenienti dall'estero: la libertà di navigare corrisponde infatti alla libertà di circolazione di cui godono gli olandesi quando vanno all'estero, che certamente il loro governo non potrebbe ostacolare.

Anche in Gran Bretagna la regolamentazione su Internet è passata attraverso dei codici di autodisciplina, attuati dall'associazione dei fornitori di accessi alla rete (ISPA) in stretta cooperazione con il ministero dell'interno. Il primo "codice di buona pratica" data del maggio 1996 ed è entrato in vigore in modo graduale. L'ISPA ha creato anch'essa una fondazione sul modello olandese, impegnando tutti i fornitori ad essa associati ad eliminare dalla propria offerta quei clienti che diffondono immagini e messaggi pedofili e pornografici. Anche in Gran Bretagna l'eventualità di poter bloccare la circolazione di messaggi provenienti dall'estero non è neppure presa in considerazione.

Dopo avere a lungo esitato fra atteggiamento repressivo e liberalità d'approccio, la Francia sembra essersi

oggi orientata ad adottare anch'essa un "codice di buona condotta" su Internet, in via d'elaborazione dal GESTE (Groupement des éditeurs de services télématiques). In precedenza, però, in particolare a seguito dell'emozione suscitata dalla diffusione su Internet del libro *Le grand secret* di Claude Gubler, medico di Mitterrand, la Francia aveva cercato di dotarsi di un Comitato superiore della telematica, incaricato di redigere la lista di siti contenenti documenti illegali. Il governo ha dovuto immediatamente fare marcia indietro: il Conseil constitutionnel ha giudicato infatti lo statuto e i poteri attribuiti al CST come contrari alla Costituzione. Un posto a sé merita la Germania, che ha scelto di scendere in guerra contro i diffusori di comunicazioni contrarie alle leggi tedesche, limitando la libertà di espressione in rete non solo al territorio tedesco, ma anche alle comunicazioni provenienti da siti stranieri. Il caso emblematico è quello dell'host olandese XS4ALL, che diffonde il giornale di estrema sinistra in lingua tedesca "Radikal", la cui distribuzione è proibita in Germania. Il 2 settembre 1996, il procuratore federale di Karlsruhe aveva intimato a tutti i fornitori di accesso tedeschi di impedire ai loro abbonati di connettersi con il sito di "Radikal". Ed ecco che la comunità di Internet reagisce, creando nel giro di qualche giorno una quarantina di "specchi" che riproducono il sito "Radikal" un po' dappertutto in Europa, ma anche in Giappone, negli Stati Uniti, in Canada e persino sugli host prestigiosi delle Università di Yale o dell'University of California di San Diego. Nella stessa Germania decine di internauti riproducevano il sito su più di ottanta host, in piena illegalità; essendo "Radikal" ormai



disponibile in tutto il mondo, la giustizia tedesca era costretta a levare il blocco a XS4ALL. (Va detto, peraltro, che ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, un provvedimento privo di efficacia costituisce un mezzo sproporzionato di limitazione della libertà di espressione).

Un aspetto particolare della libertà d'informazione riguarda la trasmissione in codice delle informazioni, la cui liberalizzazione è stata auspicata in alcune raccomandazioni emanate dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico: in pratica, ognuno può creare in piena libertà dei codici personali. In alcuni stati, come la Francia, tali codici devono essere preliminarmente depositati presso agenzie di fiducia del governo, ma l'organizzazione internazionale ha invitato a usare tale dispositivo con discernimento, anche per ragioni tecniche ed economiche. Si è raggiunto quindi un compromesso fra i sostenitori della liberalizzazione incondizionata dei sistemi di trasmissione codificata, timorosi che il controllo delle chiavi di accesso potesse danneggiare lo sviluppo del commercio elettronico e favorire il controllo della corrispondenza elettronica dei dissidenti nei paesi totalitari, e quelli che intendevano darla in gestione esclusivamente a un "terzo fiduciario" (lo Stato o le agenzie da esso controllate). Non è invece passata, sempre in nome della libertà d'informazione, la proposta degli Stati Uniti di creare una chiave d'accesso universale.<sup>8</sup>

#### 4. Regolamentazione *versus* politiche

Ritorniamo alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e ai criteri posti in atto per assicurare l'esercizio della libertà di ricevere e comunicare opinioni e idee. Come si è detto, l'articolo 10 pone in essere un "diritto all'astensione", secondo il quale le autorità pubbliche non possono limitare i diritti fondamentali dei cittadini. Questa concezione corrisponde al concetto classico di libertà individuale tipico delle società liberali. In tempi recenti, tuttavia, in un clima generale favorevole a un'interpretazione democratica e funzionale del diritto e alla "socializzazione" delle libertà garantite dalle convenzioni europee, la giurisprudenza formatasi intorno all'articolo 10 ha fatto emergere un obbligo di azione *positiva* per lo Stato. In altri termini, si riconosce, in una certa misura, l'utilità sociale di alcuni provvedimenti atti a stimolare la libertà di espressione e a garantire il pluralismo dell'informazione nei media. Il ruolo di "cane da guardia" della democrazia affidato ai media, in particolare alla stampa, nel denunciare i comportamenti devianti dei governi, dei legislatori e della giustizia deve esser garantito attraverso un trattamento speciale, che possa salvarne il

marginale di azione e l'indipendenza di giudizio.

Nello stesso tempo, la libertà di espressione non è vista unicamente come un diritto rivolto agli individui e ai gruppi che sono all'origine delle informazioni, ma anche a coloro che ne sono i destinatari. Da qui deriva un diritto per il cittadino non solo ad informare, ma anche ad essere informato. La regolamentazione dello Stato in materia di media può dunque non solo avere valore di censura, ma anche corrispondere a un atteggiamento positivo volto a garantire il pluralismo dell'espressione, *a condizione tuttavia che essa rimanga iscritta nell'ambito delle restrizioni previste dall'articolo 10*. Anche in questa ottica positiva, dunque, ancora più decisivo appare il principio della *necessità* dell'intervento dei poteri pubblici in una società democratica e della *proporzionalità* dell'azione dello Stato in rapporto ai fini che si intendono perseguire.

Una delle ragioni spesso invocate da chi raccomanda la regolamentazione delle reti riguarda la necessità di difendere quelle culture che, a causa delle barriere linguistiche e di mercato, non riescono a trovare sbocchi commerciali adeguati. Tale argomento può condurre ad ambigue simmetrie. È stato invocato, come abbiamo visto, dall'European Council of Artists. Ma ad esso si appellano anche gli stati totalitari, desiderosi di imporre un freno alle mode e alle idee provenienti dall'esterno. Così si è espresso recentemente un esponente di alto livello della compagnia telefonica nazionale del Vietnam: "Internet deve essere controllato non solo per ragioni tecniche e di sicurezza, ma anche dal punto di vista culturale".<sup>9</sup>

Una cosa è, comunque, il vaglio delle informazioni attraverso l'intervento normativo, altra è invece la problematicità della dimensione culturale legata alla diffusione delle comunicazioni sulle reti. La tutela della proprietà intellettuale dei contenuti elettronici (i cosiddetti diritti elettronici) costituisce, ad esempio, un problema di primaria importanza ed è componente essenziale per la vitalità dell'espressione artistica sulle reti. Su di essa ha lavorato la Conferenza diplomatica di Ginevra, organizzata dal (WIPO) World Intellectual Property Organisation, durante il mese di dicembre 1996. Dopo più di venti giorni di discussione e di trattative, sono stati approvati due trattati: il primo riguardante la protezione del diritto d'autore per i programmi di computer, il secondo riguardante alcuni diritti per gli autori di opere artistiche e letterarie (come i diritti morali, attualmente non previsti dalla Convenzione di Berna) e per i produttori di fonogrammi. Pur se lasciano insolte molte questioni e restringono i margini del concetto di pubblico dominio, tali risultati hanno dimostrato ciò che sostenevano già da tempo gli specialisti: che malgrado la novità dei problemi posti dalle tecnologie dell'informazione, è possibile garantire ➤

i diritti elettronici non creando normative di regolamentazione di Internet, ma attraverso l'estensione del vecchio strumento del diritto d'autore ai nuovi media e la revisione della Convenzione di Berna.<sup>10</sup>


Nella misura in cui le situazioni specifiche trovano una loro soluzione, si attenua dunque il carattere angoscioso di una civiltà dell'informazione che incombe sui destini degli individui e il suo potere, quasi meduseo, di paralizzare le energie di quegli attori che si sentono esclusi dalla rivoluzione sociale che essa comporta. L'esempio delle industrie culturali può a questo proposito essere illuminante. Allorché si è sviluppato il boom dell'industria multimediale e la riduzione a segno digitale di immagini, testi e suoni, si è avuta la sensazione che la complessità della tecnologia, gli alti investimenti richiesti e la sua dimensione culturale la rendesse figlia dell'industria delle telecomunicazioni e sorella di quella televisiva. Le raffigurazioni di scenario (assai più presunte che reali) tendevano a rappresentarla come un'industria di tipo monopolistico, caratterizzata da un forte movimento di integrazione verticale e da un alto tasso di capitale investito per unità di prodotto.

Ma la riappropriazione da parte degli editori classici delle nuove tecnologie e la diffusione in rete di testi scientifici e universitari, di giornali letterari e di un nuovo modo di accesso al mondo della conoscenza ha modificato la dimensione culturale dell'editoria elettronica, così come le rappresentazioni che di essa venivano date. Il mito di un'industria editoriale democratica e pluralista riverbera positivamente sull'immagine dell'industria globale dei media e rende gli scenari fu-

turi delle industrie culturali, per veri o presunti che siano, più conviviali, meno apocalittici, meno paralizzanti. Tramontano slogan e mode e si cominciano ad analizzare le pratiche della comunicazione in rapporto alle loro applicazioni concrete e alle dinamiche nuove che esse accendono.

L'inadeguatezza della metafora "impatto" applicata agli effetti sociali e culturali delle tecnologie e il carattere alluvionale della società dell'informazione sono stati ben descritti nel saggio sulla cibercultura di Pierre Lévy.<sup>11</sup> Chi non conosce un fenomeno è fatalmente portato a collegarvi le rappresentazioni collettive dei gruppi e delle categorie che rappresenta o le sue proiezioni (ossessioni?) individuali. Ora, nella misura in cui i gruppi sociali accedono alle tecnologie e le rimodellano secondo i propri fini, man mano che, nel campo delle industrie culturali, le categorie tradizionali di attori si impossessano delle reti di comunicazione per il perseguimento delle loro missioni tradizionali, muta anche la rappresentazione collettiva delle tecnologie: sembrava un tempo scontato che l'industria del "contenuto" — il risultato, cioè, della convergenza fra industrie delle telecomunicazioni, della televisione e dell'editoria — fosse caratterizzata dalle condizioni operative e dalle qualità espressive tipiche dell'industria televisiva. Nell'attesa che si consumi il fenomeno della convergenza, la nascita di nuove pratiche all'interno delle reti ha già reso l'industria del contenuto (o almeno la rappresentazione di essa) più vicina a quella editoriale.

Invece di imbrigliare il fenomeno irriducibile della comunicazione in rete in una griglia di norme o in un regime di autorizzazioni, magari assimilato nell'ambito del discorso politico sotto la nota etichetta dell'"eccezione culturale", sarebbe forse più efficace spingere i governi ad adottare le strategie più idonee a dotare i gruppi sociali e gli individui (gli esclusi, gli *have nots*) degli strumenti di appropriazione delle nuove tecnologie. È quanto sta facendo il governo finlandese, con un rapporto riguardante la definizione di una politica culturale per la società dell'informazione associato a — corollario, invero, che diventa sempre più raro — un pacchetto di misure adeguatamente finanziate.<sup>12</sup> Le raccomandazioni che si leggono, ad esempio, sulla transizione dell'industria editoriale verso l'industria del contenuto incitano alla costruzione di una catena editoriale elettronica orientata, in particolare, verso l'editoria su richiesta (*on demand publishing*). Naturalmente la Finlandia non è l'unico paese che ha imboccato con determinatezza la strada dell'editoria su richiesta. Anche in mercati limitati dalle barriere linguistiche (come in Danimarca, in Svezia o in Grecia) o dalle barriere commerciali (come in Austria, dove l'industria editoriale locale ha poche possibilità di compe-




HARVEY OUCHI

tere con quella tedesca) ci si orienta con decisione verso questa forma di distribuzione dei contenuti su rete. Proprio in Svezia ha fatto scalpore la dichiarazione resa da tre scrittori, Jan Myrdal, Lars Forsell e Peter Curman: dando vita a un'iniziativa che "avrebbe dovuto essere presa già da tempo dagli editori", essi hanno annunciato, il 20 gennaio 1997, che autopubblicheranno i loro testi scegliendo unicamente l'opzione *on demand publishing*.<sup>13</sup>

Come giustamente ha osservato Levendosky nel suo avvincente resoconto del processo attualmente in corso intentato dall'American Library Association al governo degli Stati Uniti, la posta in gioco è un modello. Su questo, infatti, dibattono i giudici della Corte suprema: se il ciberspazio deve essere comparato alla radio, a uno spazio pubblico o al telefono. Oppure ancora alle vie aeree pubbliche su cui viaggiano i messaggi televisivi.<sup>14</sup> Ma la società dell'informazione creata dalle nuove tecnologie, fortunatamente, non ha ancora definito le modalità con cui deve realizzare la libertà d'espressione all'interno delle reti. Rendere tali modalità simili a quelle messe in atto finora in settori culturali ad essa complementari, come la televisione, significa già consegnare il suo futuro nelle mani di quei pochi che hanno risorse economiche per padroneggiarla e fare progressi grazie ad essa. È compito dei governi, della società civile e degli attori impegnati in campo culturale studiare tutte le opportunità che essa offre e aiutarla a diventare, in fin dei conti, ciò che essa è.

### Postilla

La debole penetrazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e la scarsa diffusione della rete Internet non hanno ancora reso la discussione sulle modalità d'uso e sui contenuti in circolazione nella "rete delle reti" un punto scottante del dibattito politico e civile nel nostro paese. Ciò non deve sorprendere: la prima Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati di carattere personale è datata 28 gennaio 1981; essa fu seguita dalla Direttiva comunitaria 95/46/CE del 24 ottobre 1995. La legislazione italiana ha recepito tale direttiva solo questo anno: dall'8 maggio 1997, infatti, entrano in vigore gli obblighi previsti dalla legge 675/96 a carico di chi tratta informazioni personali su supporto cartaceo o elettronico. Ciò dimostra la lentezza con cui si affermano in Italia i concetti e le pratiche della democrazia elettronica. In questa situazione, ancora caratterizzata da un vuoto legislativo, sarebbe opportuno dunque che si inserissero le iniziative degli organismi ministeriali deputati alla promozione e alla diffusione dell'editoria elettronica di



carattere culturale e le sollecitazioni delle associazioni professionali del libro italiane, ammesso che queste ne abbiano voglia, competenza e fantasia. ■

### Note

<sup>1</sup> *Statement on new media, art and culture*, Skagen, Denmark, September 1996.

<sup>2</sup> <http://www.cdt.org/ciec/bulletins/ciec-bulletin.16.HTML>.

<sup>3</sup> COUNCIL OF EUROPE, *Convention for the protection of human rights and fundamental freedoms with protocols n. 1, 4, 6, 7 and 9 and selected reservations and declaration*, Strasbourg, Council of Europe, 1995, p. 4.

<sup>4</sup> DIRK VOORHOOF, *Analyse critique de la portée et de l'application de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme*, Strasbourg, Editions du Conseil de l'Europe, 1995.

<sup>5</sup> *Ibidem*, p. 20.

<sup>6</sup> *Silencing the Net. The threat to freedom of expression on-line*, "Human Rights Watch", 3 (1996), 2.

<sup>7</sup> *Internet, l'Europe et la censure. Enquête réalisée par Yves Eudes*, "Le Monde. Supplément Télévision, Radio, Multimédia", 23/24 febbraio 1997.

<sup>8</sup> Si vedano, ad esempio, A. PLATEROTTI, *Sicurezza per Internet: Stati Uniti battuti all'OCSE*, "Il Sole - 24 Ore", 28 marzo 1997, p. 7 e A. KAHN, *L'OCSE preconizza di liberalizzare il cryptage*, "Le Monde. Supplément Télévision, Radio, Multimédia", 7 aprile 1997, p. 35.

<sup>9</sup> cit. in *Silencing the Net*, p. 16.

<sup>10</sup> SILKE VON LEWINSKI, *The changing role of book world legislation in the field of electronic publishing involving new means of protection of intellectual property*, in COUNCIL OF EUROPE, *Legislation for the book world*, Strasbourg, Council of Europe (in corso di stampa).

<sup>11</sup> COUNCIL OF EUROPE, *The second flood. Report on cyberculture*, by Pierre Lévy, Strasbourg, Council of Europe, 1996.

<sup>12</sup> OPETUSMINISTERIÖ TYÖRYHMIEN MUISTOITA, Promemorior av Undervisningsministeriets Arbetsgrupper. *Towards culture-oriented information society* (résumé in inglese), Helsinki, Opetusministeriö, 1996.

<sup>13</sup> <http://www.marebalticum.se>

<sup>14</sup> CHARLES LEVENDOSKY, *The Internet goes on trial, and so does democracy*, "International Herald Tribune", 26 marzo 1997, p. 7.